

Causa C-790/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

24 ottobre 2019

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel Braşov (Romania)

Data della decisione di rinvio:

14 ottobre 2019

Imputati:

LG

MH

Altre parti nel procedimento:

Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov

Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Braşov

Oggetto del procedimento principale

Appelli presentati dal Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov (procura presso il Tribunale superiore, Romania; in prosieguo: la «Procura»), dall'imputato LG e dalla parte civile Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Braşov (Agenzia nazionale dell'Amministrazione tributaria - Direzione generale regionale delle Finanze pubbliche di Braşov, Romania; in prosieguo: l'«Amministrazione tributaria») avverso la sentenza penale del 15 novembre 2018, pronunciata dal Tribunalul Braşov (Tribunale superiore di Braşov; in prosieguo: il «Tribunale superiore»)

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Domanda di interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2015/849, presentata in applicazione dell'articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Se il testo menzionato debba essere interpretato nel senso che la persona che commette l'attività materiale che costituisce il reato di riciclaggio è sempre una persona distinta da quella che commette il reato di base (il reato presupposto, dal quale proviene il denaro oggetto dell'atto di riciclaggio)

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d)

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, articolo 1, paragrafi 1, 2, e 3, lettere da a) a d)

Disposizioni nazionali invocate e giurisprudenza pertinente

L'articolo 29 della Lege nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (legge n. 656/2002, per la prevenzione e la repressione del riciclaggio), pubblicata nel Monitorul Oficial al României, parte I, n. 904, del 12 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni;

Alla data di commissione dei fatti, l'articolo 29, paragrafo 1, era formulato nei seguenti termini:

«Integrano il reato di riciclaggio e sono puniti con una pena detentiva da 3 a 12 anni:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono dalla commissione di reati, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o al fine di aiutare l'autore del reato da cui provengono i beni a sottrarsi all'esercizio dell'azione penale, al giudizio o all'esecuzione della pena;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento o della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono dalla commissione di un reato;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza che tali beni provengono dalla commissione di un reato».

La sentenza della Curte Constituțională (Corte costituzionale rumena; in prosieguo: la «Corte costituzionale») del 19 giugno 2018, n. 418, relativa all'eccezione d'incostituzionalità delle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera c), della legge n. 656/2002 per la prevenzione e la repressione del riciclaggio e l'attuazione di misure di prevenzione e di lotta al finanziamento del terrorismo, nell'interpretazione fornita dalla sentenza della Înaltă Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e giustizia, Romania; in prosieguo: la «Corte di cassazione») dell'8 giugno 2016, n. 16 concernente la pronuncia di una decisione preliminare per chiarire questioni di diritto relative al reato di riciclaggio;

La Lege nr. 129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (legge dell'11 luglio 2019, n. 129, per la prevenzione e la repressione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo, nonché per la modifica e l'integrazione di taluni atti normativi, pubblicata nel Monitorul Oficial al României, parte I, n. 589 del 19 luglio 2019) (legge che non era pubblicata alla data in cui è stato formulato il rinvio alla Corte di giustizia).

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 In primo grado, il Tribunale superiore ha disposto la condanna dell'imputato LG alla pena di anni 1 e 9 mesi di reclusione, con sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'articolo 81 e seguenti del codice penale anteriore (legge penale più favorevole all'imputato), per il reato di riciclaggio previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 656/2002, in applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del codice penale anteriore, per la commissione di 80 atti materiali. Detto Tribunale ha altresì disposto l'archiviazione del procedimento penale per il reato di evasione fiscale a carico dell'imputato LG, poiché quest'ultimo ha risarcito il danno. Per quanto riguarda l'imputata MH, il giudice di merito ha disposto l'assoluzione, ritenendo non soddisfatto il requisito dell'imputabilità, poiché non è stato dimostrato che ella fosse a conoscenza della circostanza che l'imputato LG aveva riciclato fondi provenienti da evasione fiscale.
- 2 Il giudice del merito ha considerato che l'imputato LG, in qualità di amministratore, ha commesso il reato di evasione fiscale e che il denaro frutto di tale reato è stato parimenti da lui riciclato. Nel periodo 2009-2013, l'imputato LG non ha infatti registrato nella contabilità della società SC Vinalcool Brașov SA i documenti fiscali che forniscono la prova del ricevimento, dalle società Medofta SRL e Reproflex SRL, di introiti derivanti dalla locazione di locali commerciali. Onde mantenere, nei confronti dei rappresentanti della Medofta SRL e della Reproflex SRL, l'apparenza di operazioni commerciali legali, l'imputato LG ha chiesto a questi ultimi di versare le somme di denaro dovute alla Vinalcool Brașov SA su un conto della società Arta Romana SRL, detenuta dall'imputata MH, concubina dell'accusato, avvalendosi di un contratto di cessione di credito

concluso tra l'imputato, la Vinalcool Braşov SA e la Arta Romana SRL. L'importo totale bonificato ammontava a 512 301,15 lei rumeni (RON) e l'imputato LG ne è entrato in possesso per mezzo dell'imputata MH. I fondi sono stati prelevati in contante allo sportello o da bancomat da parte di entrambi gli imputati. Più precisamente, l'imputato LG ha proceduto al riciclaggio dei fondi provenienti dalla commissione, sempre da parte sua, del reato di evasione fiscale, quale reato di base.

- 3 La Procura, l'imputato LG e la parte civile, Amministrazione tributaria, hanno interposto appello dinanzi al giudice del rinvio avverso tale sentenza. L'imputato LG ha successivamente ritirato l'appello interposto.
- 4 Il pubblico ministero ha criticato la sentenza, in particolare, per l'infondatezza quanto all'assoluzione dell'imputata MH.
- 5 La parte civile ha contestato la sentenza perché essa ha parzialmente respinto le sue pretese di carattere civile.

Il giudice del rinvio, Curtea de Apel Braşov (Corte d'appello di Braşov, Romania; in prosieguo: la «Corte d'appello»), ritenendo necessario interpretare talune disposizioni della direttiva 2015/849 e non avendo individuato giurisprudenza in materia, ha posto d'ufficio all'attenzione delle parti la questione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 6 Il pubblico ministero si è opposto al rinvio alla Corte di giustizia, in quanto a suo avviso non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 267 TFUE, ma anche perché la suddetta direttiva non è stata trasposta nell'ordinamento rumeno, nonostante il termine di recepimento sia scaduto nel 2017, e i fatti sono stati commessi prima dell'adozione di tale direttiva. Esso ha ritenuto che la direttiva soddisfi i criteri per l'applicazione della dottrina dell'acte clair, come sancita dalla Corte di giustizia, e che esista una continuità per quanto riguarda gli atti normativi adottati a livello dell'Unione, poiché il contenuto sostanziale è il medesimo.
- 7 Gli imputati hanno acconsentito al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 8 La direttiva in vigore nonché quelle abrogate definiscono in modo simile il riciclaggio in qualunque delle modalità alternative in cui può essere commesso, e la normativa nazionale ha recepito in modo pressoché identico le disposizioni relative alla definizione dei fatti, mentre le differenze riguardanti la tipicità, l'antigiuridicità e l'imputabilità del reato sono irrilevanti. Tuttavia, il giudice del rinvio ha riscontrato un conflitto tra le interpretazioni della normativa interna, dato che la prassi giudiziaria offre soluzioni divergenti. Le potenziali soluzioni della

controversia in oggetto risultano infatti diametralmente opposte a seconda che si ritengano integrata o meno la caratteristica essenziale di tipicità del reato.

- 9 Secondo il giudice del rinvio, il soggetto attivo del reato di riciclaggio in qualsiasi forma non può essere identico a quello del reato di base.
- 10 La Corte d'appello si riferisce, in particolare, a due sentenze rese dalla Corte di cassazione: la sentenza n. 147/2011, che ha statuito che: «il soggetto attivo dei due reati non può essere la medesima persona», e la sentenza n. 836/2013, che si è limitata a statuire in ordine alla forma prevista all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), della legge n. 656/2002, nel senso che «il partecipante al reato principale non può essere soggetto attivo del reato di riciclaggio», salvo «violare il principio del ne bis in idem». In tal senso, ossia nel senso dell'esclusione della possibilità che il soggetto attivo del reato di riciclaggio sia la stessa persona che è soggetto attivo del reato di base, possono essere citate anche altre decisioni della Corte di cassazione, nonché di altri giudici nazionali.
- 11 D'altra parte, la Corte di cassazione si è pronunciata su tali disposizioni di legge con la sentenza n. 16/2016, ove ha ammesso la domanda concernente il chiarimento di talune questioni di diritto e ha statuito, in particolare, che il soggetto attivo del reato di riciclaggio può anche essere soggetto attivo del reato da cui provengono i beni. Nell'argomentazione di tale decisione, la Corte di cassazione ha precisato che «[l]e disposizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della legge n. 656/2002, che definiscono il reato di riciclaggio, si riferiscono alla conoscenza della provenienza dei beni (...), condizione soddisfatta nell'ipotesi in cui una persona rivesta sia la qualità di soggetto attivo nel reato di riciclaggio, sia la qualità di soggetto attivo del reato che ha fruttato i beni».
- 12 Riguardo a tali disposizioni di legge si è pronunciata altresì la Corte costituzionale con la sentenza n. 418/2018, che ha dichiarato che le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera c), della legge n. 656/2002, come interpretate nella sentenza della Corte di cassazione n. 16/2016, sono incostituzionali per quanto attiene al soggetto attivo del reato. Così, «l'autore (...) del reato principale (...) non può essere soggetto attivo del reato di riciclaggio». L'espressione «essendo a conoscenza che tali beni provengono dalla commissione di reati», presente nella norma incriminatrice, esclude dalla sfera dei soggetti attivi le persone coinvolte nella commissione del reato da cui provengono i beni.
- 13 La legge n. 656/2002, nella sua versione ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni, secondo le indicazioni fornite in fine a quest'ultima, traspone nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2005/60.
- 14 Sia il testo della direttiva (in una qualsiasi delle forme successive) sia il testo della legge nazionale contengono una condizione, «essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività», che il giudice del rinvio analizza sotto il profilo semantico, grammaticale e teleologico,

traendo la conclusione che l'identità di soggetto attivo non è possibile per tali due reati.

- 15 Il giudice del rinvio, Corte d'appello, fa riferimento anche alla versione in lingua inglese della direttiva e svolge poi un parallelo tra il sistema di common law e il sistema di diritto romano-germanico, rinviando ai codici penali italiano, spagnolo e olandese nonché a testi di dottrina.
- 16 Tale giudice reputa che, nel caso di specie, la dottrina dell'acte clair non trovi applicazione, dato che tanto la dottrina quanto la prassi giudiziaria offrono soluzioni diverse a tale questione.
- 17 Sebbene la Romania non abbia trasposto la direttiva 2015/849 entro la scadenza del termine impartito, ma soltanto con la legge dell'11 luglio 2019, n. 129, adottata successivamente alla decisione del 25 giugno 2019, quando è stato deciso di adire la Corte con un rinvio pregiudiziale, il giudice del rinvio ritiene che la questione debba essere sottoposta alla Corte di giustizia con riferimento a tale atto normativo, tanto più che non esistono differenze quanto alle disposizioni dell'articolo 1 che definiscono il riciclaggio.